Cassazione civile sez. III, 26/06/2025, n. 17208

#### RITENUTO CHE

con sentenza resa in data 23/12/2021, la Corte dâ??Appello di Trieste, in accoglimento per quanto di ragione dellâ??appello principale proposto da Pa.Ma. e dellâ??appello incidentale proposto da VITTORIA ASSICURAZIONI Spa, e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha rideterminato gli importi risarcitori già riconosciuti dal primo giudice in favore di Pa.Ma. in relazione ai danni dalla stessa subita a causa del sinistro stradale dedotto in giudizio, in conseguenza del quale Ga.Ca. (coniuge della Pa.Ma.), transitando a piedi lungo la via Diaz nel Comune di Udine, veniva travolto dallâ??autovettura condotta dalla proprietaria, Co.Ca. (ed assicurata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI Spa), perdendo la vita;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale â?? ribadita la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva attribuito una concorrente responsabilitĂ alla vittima nella causazione del sinistro mortale â?? ha ritenuto di dover rideterminare (in aumento) lâ??importo risarcitorio da attribuire in favore della coniuge della vittima, Pa.Ma., e ha riconosciuto lâ??infondatezza delle censure proposte dalla madre (Os.Ma.) e dai fratelli (Ga.Fr., e altri, nelle more deceduta) di Ga.Ca. in relazione agli importi risarcitori loro riconosciuti, nonché la fondatezza del rigetto della domanda proposta da Pe.As. (suocera della vittima);

peraltro, in accoglimento dellâ??appello incidentale proposto dalla VITTORIA ASSICURAZIONI Spa, la corte territoriale ha corretto lâ??entità degli importi risarcitori riconosciuti dal primo giudice, osservando come la riduzione del risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa della vittima dovesse essere applicata sul capitale â??al lordoâ?•, e non già al netto, degli acconti anticipatamente corrisposti dalla compagnia assicuratrice, e che, con riguardo alle somme che il defunto Ga.Ca. avrebbe potuto destinare alla moglie, le stesse dovessero essere calcolate come quota del reddito netto, ossia di quello risultante a seguito del pagamento delle imposte;

avverso la sentenza dâ??appello, i ricorrenti in epigrafe indicati propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi dâ??impugnazione;

VITTORIA ASSICURAZIONI Spa resiste con controricorso;

Co.Ca. non ha svolto difese in questa sede;

# Diritto CONSIDERATO CHE

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054, co. 1, e 1227 c.c. (in relazione allâ??art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la

corte territoriale erroneamente ed illegittimamente riconosciuto un concorso di colpa, nella misura del 10%, in capo al defunto Ga.Ca., senza considerare che il sinistro stradale in esame ebbe a verificarsi esclusivamente a causa del grave stato di ebrezza alcolica in cui versava la Co.Ca., senza alcuna residua responsabilità riconoscibile in capo alla vittima;

### il motivo Ã" inammissibile;

osserva il collegio come la corte territoriale abbia diffusamente dato conto, nella motivazione della sentenza impugnata, delle ragioni per cui la condizione di incapacità in cui si era volontariamente posta la conduttrice responsabile dellâ??investimento (alla quale fu applicata una pena su richiesta per guida in stato di ebrezza) non fosse valsa a giustificare lâ??assorbimento di ogni valutazione del comportamento della vittima, della quale, al contrario, la Corte dâ??Appello ha espressamente indicato le ragioni della correlativa rimproverabilità colposa (rilevante ai sensi dellâ??art. 1227, co. 1, c.c.), nella specie costituita dallâ??aver circolato sulla sede stradale, al di fuori dello spazio (il marciapiede) riservato ai pedoni (cfr. art. 190 c.d.s.), per lo più dando le spalle al senso di marcia riservato agli autoveicoli;

la censura in esame, nella misura in cui pretende di riesaminare la condotta dei protagonisti del sinistro (al fine di giungere a una diversa ricostruzione della relativa causalit $\tilde{A}$ ), deve conseguentemente ritenersi inammissibile, risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di una??impostazione critica non consentita in sede di legittimit $\tilde{A}$ ;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2059 c.c. (in relazione allâ??art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno per la perdita del rapporto parentale sofferto dagli odierni istanti sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (concepito secondo un sistema c.d. â??a forbiceâ?•) in luogo del sistema â??a puntiâ?• elaborato dal Tribunale di Roma; sistema â??a puntiâ?• da ritenere lâ??unico correttamente utilizzabile a tal fine dalla stessa giurisprudenza di legittimitÃ, con la conseguente erronea liquidazione, da parte della corte territoriale, di importi risarcitori illegittimamente sottostimati in favore dei germani e degli aventi causa di Ga.Ca., anche in relazione alla valorizzazione di circostanze di fatto (con particolare riguardo alla dimensione dellâ??intensità affettiva del rapporto tra la vittima e i suoi familiari di origine e alla mancanza di alcuna corresponsabilità della vittima della causazione del sinistro) del tutto erroneamente ricostruite;

## il motivo Ã" inammissibile;

osserva preliminarmente il collegio come gli odierni istanti abbiano del tutto trascurato di assolvere alla??onere (destinato ad assumere un carattere determinante in relazione alla censura in esame) avente ad oggetto lo sviluppo di un calcolo analitico del presumibile risarcimento agli stessi spettante;

in particolare, i ricorrenti hanno omesso di dimostrare concretamente, sulla base di un calcolo fondato sulle rivendicate tabelle â??a puntiâ?•, che, con lâ??applicazione di tali ultime tabelle, si sarebbe pervenuti alla liquidazione di un importo risarcitorio maggiore di quello liquidato dal giudice dâ??appello, limitandosi unicamente a ipotizzare, in termini inammissibilmente generici, che, attraverso lâ??accoglimento delle critiche qui proposte, la Corte dâ??Appello non avrebbe proceduto alla riduzione degli importi risarcitori liquidati in maggior misura dal giudice di primo grado;

ne deriva lâ??inammissibilità della censura per difetto di decisivitÃ;

Ã" appena il caso di sottolineare lâ??inammissibilità delle argomentazioni illustrate dai ricorrenti in ordine al punto concernente la non condivisibilità della ricostruzione operata dal giudice di merito in relazione allâ??intensità affettiva tra la vittima e i suoi familiari di origine, o in ordine al punto concernente lâ??inesistenza di alcuna responsabilità della vittima nella causazione del sinistro, trattandosi, ancora una volta, della prospettazione di una rivisitazione dei fatti di cause e delle prove, sulla base di unâ??impostazione critica non consentita in sede di legittimitÃ;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2059 e dellâ??art. 2697 c.c. (in relazione allâ??art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda risarcitoria proposta dalla suocera di Ga.Ca., Pe.As., senza tener conto del carattere decisivo, al riguardo, dal dato della convivenza tra la stessa e la vittima del sinistro stradale, tale da rendere presunta la sussistenza di un reale e concreto rapporto affettivo tra le parti;

## il motivo Ã" infondato;

la corte territoriale ha escluso, sulla base degli elementi istruttori richiamati in sentenza, che la convivenza in sé considerata fosse valsa a integrare, nel caso di specie, un elemento istruttorio sufficiente a giustificare il riconoscimento dei presupposti per il risarcimento del danno tra persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare in senso stretto (suocera e genero);

tale ragionamento  $\tilde{A}$ " stato fondato, dalla Corte dâ??Appello, sulla base dellâ??orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503-01; Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944-01) secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale â??da uccisioneâ?• proposta iure proprio dai congiunti dellâ??ucciso, questi ultimi devono provare lâ??effettivit $\tilde{A}$  e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma pu $\tilde{A}$ 2 costituire elemento probatorio utile a dimostrarne lâ??ampiezza e la profondit $\tilde{A}$ , e ci $\tilde{A}$ 2 anche ove lâ??azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la â??societ $\tilde{A}$  naturaleâ?•, cui fa riferimento lâ??art. 29 Cost., allâ??ambito ristretto della sola c.d. â??famiglia nucleareâ?•, il rapporto nonni-nipoti non pu $\tilde{A}$ 2

essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto lâ??esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto;

osserva il collegio come la corte territoriale â?? nellâ??escludere che la convivenza con la vittima, da parte di un parente estraneo alla famiglia nucleare, costituisca di per sé presunzione di un concreto rapporto affettivo, ma solo un elemento da valutare assieme ad altri â?? abbia correttamente interpretato le argomentazioni contenute nel richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimitÃ, dovendo confermarsi la generale insufficienza del mero dato della convivenza nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. â??famiglia nucleareâ?•, potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato; elementi rappresentativi che, per converso, ben potrebbero giustificare il riconoscimento di quei rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare pur in assenza di convivenza;

ciÃ<sup>2</sup> posto, varrà sottolineare come, attraverso le considerazioni critiche illustrate con la censura in esame, i ricorrenti tornino a prospettare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di unâ??impostazione critica non consentita in questa sede;

con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 345 c.p.c. (in relazione allâ??art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, illegittimamente considerato ed accolto lâ??eccezione, sollevata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI Spa per la prima volta in grado dâ??appello, relativa alla commisurazione del danno sofferto dalla coniuge, Pa.Ma., in relazione al solo reddito netto (ossia il reddito residuo dopo il pagamento delle imposte) della vittima; e tanto, anche in considerazione del giudicato implicito formatosi sulla circostanza, mai contestata dalla compagnia avversaria nel corso del giudizio di primo grado, in ordine ai criteri di calcolo sul punto prospettati dallâ??attrice;

## il motivo Ã" infondato;

osserva il collegio come VITTORIA ASSICURAZIONI Spa ebbe a proporre appello con riguardo al punto concernente lâ??avvenuta liquidazione dei danni in esame, da parte del primo giudice, sulla base del reddito lordo della vittima (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata);

tale questione, pertanto, non poteva ritenersi passata in giudicato proprio in ragione del fatto che, contro la decisione del primo giudice, era stato proposto appello sul punto;

sotto altro profilo, deve ritenersi del tutto inammissibile la questione concernente il preteso carattere incontestato del computo del risarcimento del danno formulato dagli originari attori, poiché lâ??entità (lorda o netta) del reddito della vittima (eventualmente considerato dagli

attori) non poteva considerarsi circostanza comune alle parti, ossia non poteva considerarsi circostanza conosciuta dalla compagnia assicuratrice, tale per cui la stessa doveva ritenersi onerata della contestazione; e ciò, in considerazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale lâ??onere di contestazione â?? la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova â?? sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044-01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518-01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006-01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte ricorrente, dellâ??effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate devâ??essere pronunciato il rigetto del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dellâ??art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;

#### P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dellâ??art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 9 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025.

## Campi meta

Massima: In ipotesi di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione" proposta iure proprio da congiunti della vittima non appartenenti alla ristretta cerchia della c.d. "famiglia nucleare" (nella specie, la suocera), la convivenza con il defunto non assurge a connotato minimo di esistenza del rapporto,  $n\tilde{A} \odot$  costituisce di per  $s\tilde{A} \odot$  presunzione sufficiente di un reale e concreto rapporto affettivo. I congiunti devono infatti provare l'effettivit $\tilde{A}$  e la consistenza della relazione parentale. Supporto Alla Lettura:

## Danno perdita rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a causa di un fatto illecito. Una volta acclarato il danno, occorre procedere con la sua liquidazione. Tale pregiudizio si colloca nellâ??area dellâ??art. 2059 c.c. e ristora un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dellâ??art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento, ai sensi dellâ??art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione allâ??art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso e vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Il danno parentale Ã" ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dallâ??art. 32 Cost. Tale danno può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. n. 7748/2020; Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2788). Il danno parentale, quale danno morale interessa due beni della vita:

- integrità familiare con riguardo alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari (artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost.);
- solidarietà familiare con riguardo alla vita matrimoniale o al rapporto di fatto e al rapporto parentale tra genitori e figli.

Per la stima del danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto, in mancanza di criteri legali, la prassi giurisprudenziale ha concepito criteri standard per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, tra i quali i criteri del tribunale di Milano che hanno avuto ampia diffusione e che prevedono, per ogni vincolo di parentela, una misura massima ed una minima in modo da lasciare al giudice la valutazione equitativa.